



Numero registro generale 13681/2018

Numero sezionale 1397/2022

Numero di raccolta generale 26672/2022

Data pubblicazione 09/09/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE Presidente
MAURO DI MARZIO Consigliere
MARCO MARULLI Consigliere
LAURA TRICOMI Consigliere
REGGIANI ELEONORA Consigliere rel.

Oggetto

ASSEGNO DIVORZILE

Ud. 12/04/2022-CC
R.G. N. 13681/2018
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 13681/2018

promosso da

rappresentato e difeso dall'avv

con studio in n virtù di procura speciale in
calce alla memoria di costituzione datata 22/09/2021, ed
elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica

- ricorrente -

contro

- intimata -

avverso la sentenza n. 4564/2017 della Corte d'appello di Milano,
depositata il 02/11/2017;

letti gli atti e i documenti di causa;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/04/2022 dalla dott.ssa ELEONORA REGGIANI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di , con sentenza n. 1306/2016,
pubblicata il 18/07/2016, dando atto dell'intervenuta pronuncia in
corso di causa della cessazione degli effetti civili del matrimonio di
poneva a



carico di quest'ultimo il pagamento di un assegno in favore della ex moglie di € 1.300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente.

Avverso tale decisione proponeva appello, contestando la debenza dell'assegno divorzile.

La Corte di merito, con la sentenza in questa sede impugnata, nel contraddittorio delle parti, rigettava l'appello.

Avverso tale statuizione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L'intimata non si è difesa con controricorso.

In corso di causa si è costituito un nuovo difensore per il ricorrente, in sostituzione di quello per primo nominato, il quale ha depositato anche memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non avere la Corte d'appello reso esplicita la *ratio decidendi* in riferimento ai motivi di appello formulati.

In particolare, il ricorrente ha dedotto che la Corte di merito, pur affermando di dover determinare la misura dell'assegno divorzile in base ai parametri forniti dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, ha poi omesso di considerarli, ritenendo gli stessi irrilevanti, in ragione della malattia che affliggeva la ex moglie (infiammazione demielinizzante), così evitando di effettuare il doveroso bilanciamento tra gli indicatori indicati dalla norma e finendo per dare rilievo al solo divario di reddito tra i coniugi, senza nemmeno confrontare la qualità e la quantità dell'impegno e dell'apporto dato da ciascuno all'interno del rapporto matrimoniale, senza dare rilievo all'effettivo reddito lordo percepito dalla controparte (erroneamente indicato in € 9.456,00 lordi annui, invece che 7.248,00 lordi annui) e senza considerare che le spese sanitarie



sono comunque direttamente a carico del servizio sanitario nazionale.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non avere la Corte d'appello preso in considerazione, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di assegno divorzile, tutti i parametri indicati nella menzionata norma, da rapportare poi alla durata del matrimonio, soffermandosi solo sulle condizioni di salute della ex moglie, ritenendo gli altri irrilevanti.

Parte ricorrente ha affermato che, nella specie, il tetto massimo della misura dell'assegno era stato sicuramente superato, tenuto conto che l'importo attribuito a titolo di assegno divorzile si aggiungeva alla pensione percepita dalla ex moglie, determinando un reddito che finiva per superare la cifra di € 2.000,00 al mese, e considerato anche che la stessa godeva per intero della proprietà della casa familiare, di cui era divenuta proprietaria esclusiva, a seguito della cessione da parte del marito della quota di sua spettanza in adempimento degli accordi di separazione, senza che la stessa avesse dato alcun apporto consistente al matrimonio. Il ricorrente ha anche evidenziato che la statuizione andava a confliggere con le legittime sue aspettative, e cioè sulla possibilità di poter programmare di mettere al mondo dei figli (p. 10 del ricorso per cassazione).

Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di statuire sulle spese di lite poste a carico del ricorrente nel giudizio di primo grado, ritenute eccessive e ingiustificate, tenuto conto che in pendenza del giudizio davanti al Tribunale il ricorrente aveva formulato una proposta transattiva, che comunque non era stata svolta attività istruttoria, che la



controparte aveva ottenuto un assegno in misura ridotta rispetto a quanto richiesto causa il ricorrente e che comunque il ricorso all'autorità giurisdizionale era necessaria per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Com'è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. (introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012) non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «*per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio*», ma soltanto «*per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti*».

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053/2014).

In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053/2014).

In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo



dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. di nuovo Cass., Sez. U, n. 8053/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248/2020).

A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Questa Corte ha, in particolare, evidenziato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove non siano percepibili le ragioni della decisione, perché vi sono argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, con conseguente impossibilità di effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, aggiungendo, poi, che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione anche quando il giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (v. da ultimo Cass., Sez. 3, n. 27411/2021).



Nel caso di specie, dalla semplice lettura del motivo di ricorso si evince con chiarezza che non è stata prospettata la assoluta carenza di motivazione della decisione sulla quantificazione dell'assegno divorzile o l'incomprensibilità della stessa, risultando semplicemente criticato il modo in cui i parametri di riferimento, enunciati dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, sono stati valutati, attribuendo valore ad alcuni ed escludendo degli altri, per ragioni che dal ricorrente non sono state condivise.

La Corte di appello ha affermato che, in via generale, la quantificazione dell'assegno divorzile deve tenere conto dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 ma, nel caso di specie, in considerazione della particolare situazione di salute in cui versava la ex moglie, si doveva dare rilievo, in principalità, al consistente divario reddituale esistente.

La stessa Corte ha, quindi, precisato quanto segue: *"Dato che la sig.ra [redacted] ha come introito l'esclusivo assegno pensionistico, parti ad € 7.248,00 lordi annui ... o alla maggior somma di € 9.456,00, come allegato dall'appellante, certo è che, data la sua grave invalidità, si trova in ogni caso nella condizione di non avere risorse sufficienti per far fronte alle sue necessità di vita condizionate dalla malattia. Al contrario il sig. [redacted] magistrato del TAR dal 2008, percepisce un decoroso reddito annuale documentato in € 101.346,00 lordi annui Le parti sono sposate per 11 anni dal 1999 e già dal 1994, con diagnosi del maggio 1996, la sig.ra [redacted] è afflitta dalla malattia, con un decorso nel tempo caratterizzato da ricadute che hanno compromesso i sistemi neurologici motori, cerebrali, sensitivi e sfinterici, con la conseguenza che i parametri collegati all'apporto di contributo personale ed economico alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio personale o comune si presentano irrilevanti, così come non pertinente è l'elemento della ragione*



della decisione in quanto nel giudizio di separazione le parti hanno assunto accordi congiunti abbandonando le domande di addebito" (p. 6 della decisione impugnata).

È pertanto evidente che il giudice di appello di merito ha tenuto conto di tutti i parametri menzionati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, attribuendo motivatamente rilievo ad alcuni e non ad altri.

D'altronde, questa Corte ha più volte affermato che, nel quantificare l'assegno di divorzio, il giudice non è tenuto prendere in considerazione tutti, e contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 della l. n. 898 del 1970, ma può anche prescindere da alcuni di essi, dando adeguata giustificazione delle sue valutazioni, con una scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4091 del 20/02/2018).

Le argomentazioni contenute nella sentenza possono non essere condivise dalla parte soccombente, la quale tuttavia non può fondatamente negare che la decisione, pur contestata, sia stata motivata.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Come appena evidenziato, nell'esame del precedente motivo di impugnazione, il giudice di merito ha tenuto conto degli indici forniti dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 898 del 1970, esternando le ragioni per le quali ha ritenuto di dover dare rilievo principalmente al criterio dato dal divario reddituale tra gli ex coniugi.

La censura, poi, nella parte in cui non si risolve nel richiamo a precedenti riguardanti, in generale, i criteri da adottare ai fini della quantificazione dell'assegno, si sostanzia nella deduzione della sostanziale eccessiva entità dell'importo liquidato a titolo di assegno divorzile, riconducibile ad una critica della valutazione di merito, insindacabile in questa sede.



4. Il terzo motivo è infondato.

Come di recente affermato da questa Corte, con orientamento qui condiviso, nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di lite del primo grado di giudizio, l'appello sia stato interamente rigettato nel merito, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre l'ipotesi dell'omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cd. "minuspetizione"), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto, e assorbito, dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (così Sez. 3, Ordinanza n. 2830 del 05/02/2021).

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

6. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi l'intimata difesa on controricorso.

7. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

8. In applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso;



dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2022.

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

